

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI NON SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione fra i Popoli di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e l'Assessore all'Urbanistica e territorio;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, e che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE;

VISTO in particolare l'articolo 6 paragrafo 3 della suddetta direttiva che stabilisce l'obbligo che "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."

VISTA la direttiva 79/409/CEE (Uccelli) del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;

VISTO in particolare l'articolo 5 del suddetto D.P.R. 357/1997, che stabilisce che sono sottoposti alla valutazione dell'incidenza che hanno sui siti individuati in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli faunistico-venatori e le loro varianti, nonché gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possano avere incidenze significative sullo stesso sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

RITENUTO che alcune tipologie di interventi, definite nell'Allegato A alla presente deliberazione, non sono da sottoporre a procedura di Valutazione di incidenza in quanto:



ll

ly

- non comportano effetti sui siti della Rete Natura 2000, in quanto non insistono su aree con habitat naturali e seminaturali e su habitat floristici e faunistici di specie degli allegati alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- presentano caratteristiche e specificità compatibile con la gestione e conservazione del sito;
- si tratta di interventi che attuano le previsioni di piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo;
- si tratta di interventi previsti nei piani di gestione dei siti Natura 2000 approvati;

RITENUTO inoltre che le esclusioni dalla procedura di valutazione di incidenza degli interventi definiti nell'Allegato A alla presente deliberazione, concorreranno al raggiungimento degli obiettivi della semplificazione amministrativa e del non aggravamento del procedimento secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

TENUTA PRESENTE la norma recante "Disposizioni sui siti della Rete Natura 2000", inserita nella legge di assestamento del bilancio 2006, la quale stabilisce che la Giunta Regionale definisce e disciplina gli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza;

Il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

.DELIBERA

- Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dell'entrata in vigore della richiamata norma recante "Disposizioni sui siti della Rete Natura 2000", inserita nella legge di assestamento del bilancio 2006, l'elenco degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza riportati nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

ly



ALLEGATO A

INTERVENTI NON SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

1. Non sono soggetti alla valutazione di incidenza gli interventi previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo.

La valutazione di incidenza, espletata dall'autorità regionale competente, dei piani suddetti può prescrivere l'obbligo di procedura di valutazione di incidenza per specifici interventi.

2. Non sono soggetti alla valutazione di incidenza gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti "Natura 2000", qualora previsti espressamente dall'apposito piano di gestione approvato, e solo a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, esplicitamente indicati nell'atto di approvazione del piano di gestione.

3. Sono inoltre esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza:

a) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nella zona territoriale omogenea A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i., nonché gli ampliamenti e i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;

b) relativamente al patrimonio edilizio esistente:

- gli interventi di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., lettere a), b), c) e d);
- gli interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento barriere architettoniche;
- gli interventi di natura pertinenziale con l'esclusione degli interventi di natura pertinenziale nelle zone omogenee E di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i.;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e delle relative aree di pertinenza, di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, di miglioramento della sicurezza della viabilità, purchè tali interventi che non comportino variazioni di tracciato e/o ampliamenti della sede stradale, né modifica della categoria di opera e relativo manto stradale;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria delle linee ferroviarie in attività e delle strutture ad esse strettamente funzionali;

e) la realizzazione di recinzioni e muri, gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e nuovi interventi relativi ad infrastrutture a rete ed impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee E di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i.; le infrastrutture a rete ed gli impianti tecnologici ricadenti in zona E sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;

f) in zona omogenea E, di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP. del 20/4/1968, n. 1444 e s.m.i.:

- la realizzazione di modeste strutture tecniche di ricovero attrezzi;
- la realizzazione di muretti a secco;
- le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali (castagno e fili spinato), comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici e di aree di pertinenza di piccoli insediamenti agricoli ed edifici isolati;
- la realizzazione di elementi di demarcazione tramite elementi arborei e arbustivi e elementi di importanza ecologica (siepi, frangivento, boschetti);
- le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purchè non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali prati naturali e cespuglieti naturali;

g) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali.

5. La presenza e la tutela di specie animali di interesse comunitario di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE devono essere comunque garantite.

6. I piani di gestione dei singoli siti, approvati, possono stabilire la necessità della valutazione di incidenza anche per le opere di cui ai commi precedenti.

7. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.

